



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI CABELLA LIGURE

PROT. 672

ORDINANZA DEL SINDACO N.3 DEL 24.03.2020

OGGETTO: ORDINANZA DI EMERGENZA SANITARIA, FINALIZZATA AD INDIVIDUARE I SERVIZI COMUNALI "INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA" DEI DIPENDENTI COMUNALI

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.): "[...] *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale...*"

VISTE le disposizioni fino ad oggi emanate con i vari decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativi all'adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno coinvolto ogni settore della vita dei cittadini, limitando l'esercizio di libertà fondamentali e modificando profondamente anche l'operatività degli uffici pubblici a cui si sono aggiunti due provvedimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica e alcune circolari del Ministero dell'Interno, arrivando infine al D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto "Cura Italia"), che ha messo in campo vari rinvii oltre ad un insieme di interventi economici;

VISTI in particolare:

- il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, che all'art. 19 "Misure urgenti in materia di pubblico impiego", dispone: "[...] *Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista*";

- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020, il quale al punto 6 dell'art. 1 dispone quanto segue: "[...] *le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza*";

- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, cd. Cura Italia, che all'art. 18 dispone: "*Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";

ATTESO che conseguentemente e in sintesi quindi, nelle P.A. fino al termine dell'emergenza:

- gli uffici restano generalmente chiusi al pubblico, con esclusivo accesso (ad esempio su prenotazione) per lo svolgimento di quelle attività indifferibili in presenza, e con il rispetto delle misure precauzionali (es. utilizzo di sportelli con separazione fisica – anche provvisoria tramite plexiglass – tra utenza e addetti, condizione un tempo usuale poi ritenuta malaccortamente fuori moda, di cui andrebbe forse rivalutato il ripristino anche in via ordinaria);

- i dipendenti lavorano tramite smart working, "per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro";

- il DPCM 22.03.2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che, in ottemperanza alle predette disposizioni, sono state emanate dal sottoscritto, disposizioni volte a limitare:

- l'accesso dei cittadini agli uffici comunali esclusivamente su prenotazioni;
- le presenze dei dipendenti, all'interno degli uffici comunali, sebbene in numero molto ridotto stante la minimale strutturale organizzativa e relativa dotazione organica, mediante l'adozione dello strumento della rotazione, sulla base di un calendario concordato con gli stessi, ove fattibile, favorendo l'utilizzo delle ferie pregresse, al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti, e del congedo ordinario in attesa delle necessarie valutazioni finalizzate alla possibilità di avvio del lavoro a domicilio, attualmente non richiesto da nessuno dei dipendenti in servizio ;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al D.lgs. n. 165/2001 in merito alle funzioni della dirigenza e ai cosiddetti "poteri datoriali"

ORDINA

1. FINO AL TERMINE DELL'EMERGENZA e comunque fino a diverso provvedimento che le seguenti attività siano definite quali "**attività indifferibili da rendere in presenza**":

- *Attività della protezione civile*
- *Attività della polizia locale*
- *Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria*
- *Attività urgenti dei servizi sociali*
- *Attività del protocollo comunale*
- *Attività urgenti dei servizi finanziari*
- *Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico*
- *Attività della segreteria comunale collegate all'emergenza sanitaria in corso*
- *Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti*
- *Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone.*

2. Dette attività sono svolte, come specificato in narrativa, nel rispetto delle modalità di cui alle proprie disposizioni che qui si intendono integralmente richiamate, volte alla limitazione dell'attività lavorativa, con ricorso alla rotazione, ove fattibile, stante il ridotto numero dei dipendenti nell'organico dell'ente, previo accordo con gli stessi, contemperando l'interesse a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio coronavirus e la necessità di garantire lo svolgimento delle proprie attività istituzionali indifferibili e delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, favorendo nel contempo la possibilità per il personale di usufruire delle ferie pregresse spettanti, e del congedo ordinario, in attesa che venga valutata la fattibilità e l'attivazione del lavoro a domicilio, peraltro non richiesto da nessun dipendente in servizio;

3. I dipendenti in servizio continuano a timbrare le presenze con le consuete modalità;

4. Copia della presente ordinanza:

- è comunicata ai Responsabili di Area, ai Dipendenti, al Segretario comunale e alle Organizzazioni Sindacali territoriali;
- è pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO

F.to Dott.ssa Roberta Daglio